

"CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE "CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE"

L'anno duemila....., il giorno... (...) del mese di ... , in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- il Comune di _____ (R.C.), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

- il Comune di _____ (R.C.), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi *ex novo* individuate nelle seguenti:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- il medesimo articolo stabilisce anche che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopraindicate entro i termini di seguito specificati:
- . entro il 1° gennaio 2013, almeno n. 3 (tre) funzioni;
 - . entro il 1° gennaio 2014, le restanti n. 6 (sei) funzioni;
- che la gestione associata di funzioni mediante convenzione tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- che tra le funzioni da svolgere obbligatoriamente in forma associata rientra il "Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente";
- tutto ciò premesso, tra i comuni di Monasterace e Stilo, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di Monasterace e Stilo , come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di gestione del Catasto, fatte salve le competenze dello Stato in materia, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 - Finalità

La gestione associata della funzione è finalizzato a garantire:

- la direzione e il coordinamento dei servizi di Catasto tra i territori dei Comuni convenzionati; nello specifico l'attuazione di un sistema informatico aggregato al quale i cittadini possano accedere per poter prendere visione dello stato dei luoghi mediante misura catastale;
- il servizio sarà gratuito salvo il pagamento dei costi di riproduzione, ed eventuali imposte e tasse previste per legge;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio della suddetta funzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio della suddetta funzione.

Art. 4 - Funzioni

Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la gestione del Catasto, fatte salve le competenze dello Stato, così come disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Sulla base delle finalità espresse, sono previste due fasi, come specificato di seguito.

Fase transitoria

Nella prima fase transitoria, in vista di ulteriori integrazioni delle attività di gestione del Catasto, si mantiene in capo ai singoli Enti la gestione autonoma.

Fase definitiva

In una successiva fase, attraverso il supporto di sistemi informatici integrati ed aggregati, si darà avvio alla gestione operativa, sempre fatte salve le competenze dello Stato.

Art. 5 - Comune capofila

Il Comune di Stilo assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
- gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 6 - Responsabile-Referente

Presso il Comune di Stilo è istituito un Ufficio Associato del Catasto intercomunale preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione della funzione, con un responsabile (posizione organizzativa del Comune di Stilo), articolato in unità locali dotate di apposite figure di riferimento le cui funzioni sono definite dai singoli piani comunali, che nella fase iniziale continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Consulta dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.).

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede del Comune di Stilo o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 7 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Consulta dei Sindaci dei Comuni Associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Consulta:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;

- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con i responsabili del procedimento di ciascun Comune aderente;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un Vice-responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza.

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle sedute della Consulta è redatto verbale.

Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 8 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo, proporzionale al numero degli abitanti, verrà approvato dalla Consulta dei Sindaci, secondo quanto previsto dal presente articolo, a copertura delle spese dirette (manutenzione sistemi informatici, cancelleria, corsi, ecc.), e delle spese del personale.

Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune Capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune Capofila.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dal Comune Capofila.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

Art. 9 - Dotazione organica (risorse umane)

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci.

Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione.

Art. 10 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio del Catasto, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 11 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua stipulazione e ha durata 3 anni. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 12 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 10.

Art. 13 – Interpretazione autentiche clausole della convenzione

Eventuali dubbi in ordine all'interpretazione delle clausole della presente convenzione saranno risolti in seno alla Conferenza dei Sindaci la cui decisione avrà valore di interpretazione autentica.

Art. 14 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 15 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, _____.